

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina - Presidente -

Dott. LA TORRE Maria Enza - Consigliere -

Dott. LUME Federico - rel. Consigliere -

Dott. ANGARANO Rosanna - Consigliere -

Dott. CORTESI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7235-2015 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Cantillo e dall'avv. Guglielmo Cantillo, in forza di procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma alla via Lungotevere dei Mellini n. 17;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7656/05/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, pronunciata in data 13 gennaio 2014 e pubblicata in data 4 settembre 2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023 dal consigliere Dott. Federico Lume.

## Svolgimento del processo

1. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l'appello proposto da A.A. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto contro l'avviso di accertamento n. (Omissis) relativo a Irpef, Iva e Irap per l'anno di imposta 2007; in particolare, per quanto in questa sede rileva, i giudici di primo grado avevano ritenuto tardivo il ricorso dovendosi fare riferimento, ai fini dell'accertamento della tempestività della sua proposizione, alla data in cui era pervenuto all'Agenzia delle entrate e non a quella di spedizione, avvenuta mediante posta privata, non essendo la società in questione abilitata a certificare la data di spedizione; la C.T.R., nel confermare la decisione, evidenziava che il D.Lgs. n. 261 del 1999 riserva in via esclusiva gli inviti raccomandati all'ente (Omissis), per cui ove la legge faccia riferimento, ai fini della notificazione del ricorso, alla raccomandata con avviso di ricevimento non possa che riferirsi al servizio postale universale fornito dall'ente (Omissis).

2. Contro tale decisione propone ricorso il contribuente affidandosi a due motivi.

Si è costituita con controricorso Agenzia delle entrate.

Per la trattazione del ricorso è stata fissata l'adunanza camerale del 27 aprile 2023.

## Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., la società contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, comma 3, 20, 53, comma 2, e 61, evidenziando che il servizio di spedizione delle raccomandate cd. bianche è stato liberalizzato per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1990, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 4, ricettivo della direttiva comunitaria n. 6 del 2008, per cui, in relazione alla notificazione eseguita con le modalità di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, il servizio postale privato titolare di licenza, fatto incontestato, è munito degli stessi poteri del servizio postale fornito da (Omissis) ed è produttivo dei medesimi effetti.

Col secondo motivo deduce, sotto il profilo dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c., avendo errato i giudici nel ritenere che la costituzione dell'Agenzia non sanasse la nullità della notificazione.

2. Occorre premettere che sono circostanze incontroverse che:

- il ricorso di primo grado è stato spedito mediante gestore di posta privata, (Omissis), titolare di autorizzazione generale n. (Omissis) e licenza individuale n. (Omissis) del Ministero delle Comunicazioni;

- esso è pervenuto in data 28/07/2011 all'Agenzia delle entrate; - il termine per la tempestiva impugnazione scadeva in data 21/07/2011, per l'effetto di istanza di accertamento per adesione.

La C.T.P. ha ritenuto inammissibile il ricorso perchè tardivo non potendosi dare rilievo alla data di spedizione per mancanza di poteri certificatori della società di (Omissis) private, dovendosi dare rilievo quindi alla sola data di ricezione del ricorso da parte dell'Agenzia.

La C.T.R. ha confermato la decisione.

3. Il primo motivo è infondato, alla luce dei recenti approdi di questa Corte sul tema.

Ed infatti "In tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., art. 4, se pure è fidefacente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a compimento dalla L. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1", non si configura, invece, analoga fidefacienza e validità per la notificazione con la medesima "licenza individuale" di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservato al solo gestore del "servizio postale universale", nel regime del D.Lgs. n. 58 del 2011, così come ai soli titolari di "licenza individuale speciale", nel successivo regime della L. n. 124 del 2017" (Cass. n. 25521/2020; Cass. n. 19369/2021; Cass. n. 2420/2022; Cass. n. 29343/2022).

Ne consegue la conformità a diritto del ragionamento rassegnato dalla C.T.R. nella motivazione della sentenza impugnata, che, a dispetto delle censure del ricorrente, ha confermato la sentenza di primo grado proprio sul tema della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso all'operatore di un'agenzia privata.

4. Il secondo motivo è infondato.

Per quanto la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio debba qualificarsi nulla, e non inesistente, in ragione della costituzione in giudizio dell'Ufficio, ciò in forza dell'insegnamento di Cass., Sez. U., n. 299/2000, la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di (Omissis) private, per raggiungimento dello scopo dovuto alla

costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo (Cass., Sez. U., n. 299/2020; Cass. n. 24752/2021; Cass. n. 24743/2021).

5. Ne segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

### **Conclusione**

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2023